

Sentenza: n. 139 del 13 Marzo 2009

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, 118 e 119 Cost e principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 2 commi 35 e 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

Esito: infondatezza delle censure relative all'art. 2 comma 35 L. n. 244/2007 ed art. 27 DL n. 248/2008; cessata materia del contendere in riferimento all'art.2 comma 36 L. n. 244/2007

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla Regione Veneto avverso alcune disposizioni della legge finanziaria 2008 e del successivo decreto legge, convertito, n. 248/2008, come in epigrafe indicate.

La legge finanziaria, per quanto qui di interesse, da un lato stabilisce l'obbligo per le Regioni di ridurre il numero dei componenti degli organi di amministrazione ed esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (art. 2 co. 35); dall'altro lato, in alternativa alla detta riduzione, attribuisce alle stesse Regioni la facoltà di procedere al riordino di tali enti anche mediante loro accorpamento o soppressione (art. 2 co.36).

La Regione ricorrente censura l'intervento statale come lesivo della propria competenza residuale in materia di agricoltura e foreste nonché della propria autonomia organizzativa, sul presupposto che gli interventi previsti riguardano enti amministrativi operanti in materia di competenza regionale e dipendenti dalla regione. Sostiene comunque che anche ove si ritenesse di ricondurre le disposizioni impugnate all'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, le stesse risulterebbero violare il principio di leale collaborazione in quanto il legislatore statale non avrebbe predisposto adeguati strumenti di coinvolgimento regionale.

In via preliminare la Corte rileva che la disposizione contenuta nel co. 36 è stata abrogata dal D.L. 248/2007 e non ha prodotto effetti medio tempore, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Con riguardo all'impugnazione dell'art. 27 D. L. 248/2007, la Corte rileva che pur essendo stata la norma modificata da un ulteriore decreto legge, il

contenuto precettivo oggetto di censura è rimasto sostanzialmente identico, in quanto la modifica riguarda soltanto il differimento del termine di scadenza per il riordino degli enti. Pertanto l'esame di costituzionalità viene effettuato con riguardo alla norma modificata, ancorché non impugnata.

Nel merito le questioni relative all'art. 2 co. 35 della legge finanziaria per l'anno 2008 e del D.L. 248/2007 sono ritenute infondate.

La Corte affronta in primo luogo il problema di definire quale sia la materia nel cui ambito ricadono le disposizioni impuginate.

A tal fine ritiene necessario individuare l'interesse che tali disposizioni tutelano: e ciò non tanto in base all'espressa enunciazione contenuta nelle norme quanto per il loro contenuto. La Corte rileva che le stesse sono caratterizzate dall'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e contenere i costi di esercizio degli enti interessati dal disposto normativo (come dimostra, da un lato, la previsione secondo la quale la riduzione non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito; dall'altro, il richiamo all'art. 1 co. 729 della legge finanziaria per il 2007, relativo alle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali).

Ne consegue che le norme impuginate sono da ricondurre all'esercizio della potestà di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente.

Posta questa premessa, la Corte ritiene di dover verificare se le disposizioni impuginate siano norme di principio (come tali legittime) o di dettaglio (e quindi contrarie all'art. 117 Cost.).

La Corte afferma comunque che ove la norma fosse di principio non sarebbe necessaria la previsione di un coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei suoi contenuti.

Procedendo all'esame delle singole censure: la prevista riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi lascia libera la Regione di determinarne la portata concreta, ed è quindi norma di principio.

Stesse considerazioni valgono per l'art. 27 del D.L. 248/2007 che, nell'attribuire alle Regioni la facoltà di procedere al riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, lascia alle stesse la determinazione dei contenuti di tale riordino, peraltro in base a criteri generali individuati d'intesa con lo Stato in sede di conferenza permanente.

Da qui la conformità dell'intervento statale all'articolo 117 Cost. e la conseguente dichiarazione di infondatezza delle censure proposte.